

**STATUTO
dell'Associazione
SCUOLA DELL'INFANZIA GESÙ BAMBINO**

Titolo I: Disposizioni iniziali

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'

“Associazione Scuola Dell'infanzia Gesù Bambino” (d'ora in avanti anche detta l' “Associazione”), che, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche “RUNTS”) potrà essere denominata:

**“ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GESÙ BAMBINO
Ente del Terzo Settore”**

o, in breve

“ASS. SCUOLA DELL'INFANZIA GESÙ BAMBINO E.T.S.”.

L'Associazione è apartitica e, per quanto aconfessionale, si ispira ai valori cristiani considerati valori fondanti di una comunità anche civile del territorio in cui opera e che intende beneficiare.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valdobbiadene (TV), Via Roma, n. 83.

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Organo Amministrativo, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, una volta iscritta al RUNTS, quale Ente del Terzo Settore (d'ora in avanti anche “ETS”) nel rispetto del Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti anche “CTS”), del Codice civile e delle altre norme di legge.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può deliberare l'adozione dei Regolamenti di esecuzione dello Statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari - ed in specie per la Scuola dell'infanzia, per l'Asilo nido, per l'eventuale Asilo nido integrato e per l'eventuale Scuola primaria paritaria - contenenti modalità, requisiti, di ammissione e frequenza, rapporti con il personale dipendente, con le famiglie e con le istituzioni.

Art. 4 – Finalità e attività

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, attività - di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - di educazione istruzione e formazione, già ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi.

Raccogliendo anche esperienze e attività già radicate nel territorio, l'Associazione si propone in particolare di gestire in forma autonoma e democratica Scuole dell'in-

fanzia paritarie, Asili nido, integrati o convenzionati, Scuole primarie paritarie, con gestione di tutte queste realtà educative e formative di ispirazione cristiana, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici.

In particolare, le Scuole dell'infanzia, gli Asili nido e le Scuole primarie gestiti dall'Associazione dovranno salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della popolazione e del suo territorio di sede e di origine, integrando l'opera della famiglie cui compete il diritto-dovere all'educazione dei figli. L'attività dell'Associazione non deve intendersi limitata alla Scuola dell'infanzia, all'Asilo nido o alla Scuola primaria come luoghi educanti per i bambini in età prescolare, ma estesa anche all'operatività come centro di stimolo e di aiuto ai genitori in tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.

A mero titolo esemplificativo e senza escludere altre attività od ipotesi, le azioni dell'Associazione si potranno concretizzare nelle seguenti attività:

- organizzare orari e servizi di Scuole e Asili;
- selezionare gli insegnanti, gli educatori e qualsiasi altro tipo di figura professionale responsabile dell'attuazione dell'offerta formativa;
- concludere con le predette figure professionali contratti di lavoro/collaborazione nei modi di legge ed adempiere ad ogni onere contributivo e previdenziale secondo le vigenti normative, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare anche dal CTS;
- concludere contratti, convenzioni o qualsiasi altro genere di accordo con Enti e la Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare ad appalti pubblici e di formulare offerte e comunque adempiere ad ogni obbligo di legge a tal riguardo necessario, compresa la necessità di munirsi delle necessarie autorizzazioni e/o certificazioni;
- partecipare a (o collaborare con) associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- condurre e gestire l'immobile o gli immobili di sede di Scuole e Asili, anche se di proprietà di terzi e avuti in affidamento a qualsiasi titolo;
- stipulare ogni genere di atto opportuno anche per il finanziamento delle attività e delle operazioni previste dallo Statuto e deliberate, tra cui, senza esclusione di altri contratti, mutui e finanziamenti a breve o a lungo termine;
- organizzare, gestire o promuovere eventi culturali connessi allo svolgimento dell'attività di educazione e istruzione;
- organizzare, gestire o promuovere raccolte fondi strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- compiere ogni attività occasionale che sia ritenuta strumentale al perseguimento delle finalità statutarie, sempre con i limiti e le esclusioni dettate dal rispetto delle norme di legge.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Titolo II: Associati

Art. 5 – Associati

L'Associato è la figura delineata dalle norme in materia ed è colui che, condividendo scopi ed ispirazione ideale e impegnandosi a rispettarne Statuto e deliberazioni, ha chiesto ed ottiene di entrare a far parte dell'Associazione come indicato al successivo art. 6.

Il numero degli Associati è illimitato (in ogni caso non inferiore ad eventuali limiti richiesti dalla legge).

Art. 6 – Ammissione degli Associati

Possono divenire Associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli scopi di interesse generale fissati nello Statuto.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo Amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, parimenti entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono divenire Associati anche gli ETS o Enti comunque senza scopo di lucro, nei limiti ammessi dal CTS.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Essi hanno il diritto di:

- votare in Assemblea, a patto di essere iscritti nel Libro degli Associati e di essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

Per quanto concerne i doveri, gli Associati devono:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno nonché le deliberazioni adottate ai sensi dello stesso;
- partecipare per quanto possibile alla vita associativa e sostenere l'attività per le finalità condivise;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Or-

gano Amministrativo e ha effetto alla scadenza dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima della sua conclusione. Resta salvo il diritto di recesso per giusta causa con efficacia immediata.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato con mezzi idonei.

Contro la delibera di esclusione, sono esperibili i rimedi previsti dalla legge.

Titolo III: Organi dell'Associazione

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventualmente nominato nei casi previsti dalla legge).

Capo I Assemblea

Art. 10 – Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo apposita delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati contemporaneamente.

Art. 11 – Convocazione presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spediti al recapito risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata annualmente per l'approvazione del bilancio, oppure quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario o quando lo richieda almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

I voti espressi sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone salvo diversa previsione dello Statuto o di legge.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea in modalità audiovideoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia sta-

ta disciplinata la relativa modalità mediante Regolamento.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Spettano all'Assemblea straordinaria le delibere inerenti alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Associati che rivestano anche la carica di Amministratori dell'Associazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea ordinaria

Spetta in particolare all'Assemblea ordinaria di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, ove presenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove le relative azioni nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare, se non altrimenti stabilito, i Regolamenti inerenti alcuni aspetti della vita associativa come l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari, l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto, eventuali Regolamenti attinenti alle attività del personale in servizio per Scuola e Asilo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 – Costituzione, deliberazione e compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, per deliberare la modifica dello Statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita, tanto in prima convocazione quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto in appresso.

L'Assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento della Associazione e ogni decisione connessa, nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione - secondo quanto previsto dal CTS e nei limiti delle norme di legge in materia - con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Capo II **Organo Amministrativo**

Art. 16 – Organo amministrativo

L'Organo Amministrativo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo Amministrativo è previsto come Consiglio di Amministrazione e può es-

sere composto da un numero dispari da minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) persone, per decisione dell'Assemblea che vi provvede.

Sono ammesse alla carica di Amministratore solamente le persone fisiche che rivestano la qualità di Associato dell'Associazione.

La durata in carica dell'Organo Amministrativo è di 4 (quattro) anni. Una volta scaduto il mandato, chi ha rivestito la carica di Amministratore può essere rieletto.

L'Organo Amministrativo è convocato e presieduto dal Presidente quando lo ritenga opportuno o glie ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Organo Amministrativo decide tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia altrimenti attribuita per legge o per espressa previsione dello Statuto.

In particolare, tra i compiti spettanti all'Organo Amministrativo rientrano:

- l'elezione al suo interno del Presidente, di un Vicepresidente;
- l'eventuale attribuzione di incarichi diversi come stabilito nel presente Statuto;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la predisposizione dei Regolamenti interni e delle loro modifiche da sottoporre all'Assemblea;
- la scelta e composizione del corpo insegnante e del personale di servizio di Scuole e Asili;
- la predisposizione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale, la sottoposizione di questi all'approvazione dell'Assemblea e la cura di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge al riguardo;
- la decisione tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- la cura e la tenuta dei Libri dell'Associazione salvo quanto previsto all'art. 22;
- la cura di tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS o in altri Registri;
- l'ammissione degli Associati;
- la approvazione di tutti i contratti, le convenzioni e le procedure di interesse dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari.

Qualora l'Associazione sia stata iscritta nel RUNTS, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel medesimo registro degli elementi previsti dalla legge, indicando gli elementi da questa previsti. In particolare deve essere pubblicata l'attribuzione della rappresentanza dell'ente fermo quanto stabilito per il Presidente dall'art. 17, rappresentanza che è generale, e le cui limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo Amministrativo ove lo ritenga opportuno può delegare al proprio interno specifiche attribuzioni, con finalità di istruzione e cura delle deliberazioni collegiali in tale materia.

Lo stesso Organo Amministrativo ove lo reputi opportuno può provvedere alla nomina della o delle figure di Segretario e Cassiere/Tesoriere dell'Associazione. In tal senso:

-il Segretario è responsabile del funzionamento dell'Ufficio di segreteria e della corrispondenza. Egli collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere

dell'Organo Amministrativo; aggiorna i Libri dell'Associazione e predispone i verbali delle adunanze degli Organi Sociali, firmati poi dallo stesso oltre che dal Presidente;

-il Cassiere-Tesoriere sovrintende, in collaborazione con il Presidente, all'effettuazione di operazioni ed attività finanziarie, patrimoniali, amministrative e bancarie, nei limiti delle deleghe ricevute, compresi gli adempimenti fiscali a carico dell'Associazione. Egli segue la contabilità dell'Ente, la predisposizione dei bilanci, delle relative relazioni e della documentazione relativa, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo. Inoltre, custodisce la documentazione attinente ai predetti aspetti (come effetti, libretti, documentazione di conti correnti, titoli, danaro) ed ogni altro valore dell'Associazione a lui affidato.

Capo III Presidente

Art. 17 – Presidente

È Presidente dell'Associazione colui che riveste la carica di Presidente dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione. La rappresentanza può essere attribuita anche ad altri membri del Consiglio per determinati atti categorie di atti, salvo il rilascio di procure speciali a terzi.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato amministrativo, per cessazione dalla carica di Amministratore (per morte, per dimissioni o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea degli Associati).

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, cura l'attuazione delle loro deliberazioni e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo Amministrativo in merito all'attività compiuta.

Art. 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto a maggioranza dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente, inoltre, assiste e coadiuva il Presidente nella trattazione degli affari ordinari.

Capo IV Controllo della gestione e revisione legale dei conti

Art. 19 – Organo di controllo dell'Associazione

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e svolge i compiti ivi attribuiti, compresi quelli relativi al bilancio sociale ove sia predisposto. I suoi componenti osservano i requisiti e hanno le attribuzioni e facoltà ivi previsti.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

Qualora necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo

Settore è nominato un Revisore legale dei conti o o una Società di revisione, iscritti nell'apposito relativo registro e operanti nel rispetto delle relative previsioni di legge.

Titolo IV: Libri dell'Associazione

Art. 21 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali che fossero redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, ove vi siano.

Il diritto degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, deve essere attuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

Titolo V: Aspetti patrimoniali

Art. 22 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- a) quote associative;
- b) rette pagate dai genitori dei bambini iscritti a Suole e Asili dell'Associazione, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi (anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria, strumentale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili ai fini dell'operatività dell'ETS).
- c) entrate da convenzioni con enti e Pubbliche Amministrazioni;
- d) rendite patrimoniali;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) eventuali attività di raccolta fondi e ogni altra eventuale entrata ammessa ai sensi del CTS.

Dei beni mobili dell'Associazione, di regola collocati presso la sua sede, si redige inventario, depositato anch'esso presso la sede, aggiornato a cura del Cassiere-Tesoriere e del Segretario e disponibile alla consultazione dagli Associati.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

I beni componenti il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito o comunque reimpiegato a favore delle attività istituzionali, di interesse generale, sopra previste.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ad Associati, lavoratori, collaboratori,

Amministratori o altri componenti degli Organi dell'Associazione. Valgono sul punto le previsioni di cui all'art. 8 comma 2 del CTS o le norme che tempo per tempo si impongono al riguardo per gli ETS.

L'Associato che sia receduto, che sia stato escluso, o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere i contributi o le quote versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della medesima.

Art. 24 – Bilancio di esercizio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio, predisposto dall'Organo Amministrativo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 25 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

Art. 26 – Convenzioni con Enti Pubblici

Nei limiti determinati dalle norme di legge in materia, in base alla natura dell'Associazione e della sua attività, la Associazione stessa può concludere convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e partecipare a procedure pubbliche per la scelta dei soggetti di tali convenzioni.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

L'eventuale attività di volontari in seno all'Associazione verrà svolta nella cornice delle norme di legge in materia applicabili, a cominciare dall'art. 17 del CTS.

I volontari anche Associati che prestano attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Associazione vengono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Titolo VI: Disposizioni finali

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e anzitutto come sopra indicate ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Din Franco

F.to Serena Nicolini

F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22 comma primo D. Lgs. n. 82/2005
e 68 ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Adv. Edoardo BERNINI, Notaio in Montebelluna (TV), iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive facciate utili quarantatre (questa compresa) ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile

(file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "E Sign") con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 28ab rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con validità fino al 23 dicembre 2024), secondo quanto disposto

oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio Repertorio n. 22.684 con Raccolta n. 10.770.

Rilasciato per gli adempimenti di legge presso il Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (e con l'equipollenza all'originale

cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

In Montebelluna, Via Cima Mandria, n. 1/D int. 2, nel mio Studio, il giorno otto febbraio duemilaventitre (8 febbraio 2023).

File firmato digitalmente dal Notaio Edoardo Bernini